

1908-06-29 - SS Pius X - Constitutio. Ordo Servandus. Normae Communes

A. A. S., vol. I (1909), n. 1, pp. 36 - 58

ORDO SERVANDUS**IN SACRIS CONGREGATIONIBUS TRIBUNALIBUS OFFICIIS
ROMANAE CURIAE****REGOLAMENTO PER LE SACRE CONGREGAZIONI TRIBUNALI OFFICI DELLA CURIA ROMANA.****PARTE PRIMA****Norme generali****CAP. I. - ORGANICO E DIREZIONE GENERALE**

1.° In ogni dicastero gli Officiali saranno distinti in maggiori e minori.

2.° La direzione immediata della Segreteria, protocollo ed archivio di ogni dicastero dipende dal Prelato che viene primo dopo il Cardinale superiore. Il Prelato però dovrà riferirsi al Cardinale per tutto ciò che accada d'importante, e che richieda un provvedimento speciale.

Nella S. Rota però la Segreteria, protocollo ed archivio dipendono dall'Uditore decano, e, questo impedito, dal Sottodecano; i quali tuttavia per ogni provvedimento straordinario dovranno riferirsi all'intero Collegio degli Uditori.

3.° Eccettuata la S. Rota che deve procedere secondo le norme sue proprie, in tutti gli altri dicasteri gli Officiali maggiori sotto la presidenza del Cardinale superiore costituiscono il Congresso.

4.° Al Congresso spetta esaminare e risolvere gli affari di minore rilievo, e disporre per la risoluzione degli altri secondo la leggi proprie di ciascun dicastero.

5.° In ogni dicastero vi sarà un libro *rerum notabilium*, in cui saranno regolarmente segnate con la loro data le nomine dei Cardinali, dei Consultori e degli Officiali maggiori e minori, la prestazione del giuramento, e la cessazione dall'ufficio dei medesimi, nonchè le disposizioni pontificie che portassero una qualche innovazione nelle competenze del dicastero.

CAPO II. - PROVVISATA DEGLI OFFICI

1.° Gli Officiali maggiori di ciascuna Congregazione, Tribunale ed Ufficio della S. Sede saranno scelti liberamente dal Sommo Pontefice.

2.° Per la provvista degli officiali minori si aprirà un concorso per titoli e per esame di scienza.

Le raccomandazioni di favore sono interdette: e se avvengano, non si prenderanno in considerazione.

3.° Il concorso sarà intimato entro un mese dalla vacanza del posto dal Capo del rispettivo dicastero, dopo presi gli ordini dal Sommo Pontefice: e si assegnerà un mese utile di tempo per la presentazione della domanda e dei titoli necessari per l'ammissione.

4.° L'esame di scienza si farà in iscritto nel giorno fissato, con lo svolgimento di temi proposti al momento, su discipline proprie del dicastero a cui si concorre. Il componimento si farà in una sala comune, nel tempo stabilito, sotto la sorveglianza di un Consultore o di un ufficiale del dicastero medesimo, scelto dal Prelato superiore.

5.° I componimenti segnati per numeri, senza il nome del candidato, saranno esaminati successivamente da due Consultori, i quali saranno scelti dal Congresso, e nella S. Rota dal Decano. Il loro nome rimarrà segreto: ed essi nel più breve termine possibile dovranno esprimere in iscritto il loro parere, dichiarando quali composizioni e per la parte scientifica e per la parte letteraria siano da ritenersi degne di lode, quali soltanto sufficienti, quali insufficienti.

6.° Se uno dei Consultori dichiarasse il lavoro insufficiente, e l'altro no, il candidato si avrà per non approvato quanto a capacità scientifica. Sarà però in facoltà del Congresso, e nella S. Rota del Decano, stante questa difformità di giudizio, di richiedere (se lo si reputa necessario od equo) il voto di un terzo Consultore, a cui saranno rimessi i pareri dei due precedenti, onde emetta un definitivo giudizio.

7.° Condizione indispensabile per essere ammesso allo scrutinio di elezione è che il candidato sia stato approvato quanto a scienza.

8.° Lo scrutinio si farà dal Congresso, e nella S. Rota dal Collegio degli uditori, e sarà duplice, ed in ambi i casi per voti segreti.

Nel primo scrutinio si voterà sui singoli nomi per stabilire quali per età, condotta morale e carattere si ritengono idonei. Quelli che otterranno voti pari si debbono ritenere come giudicati non idonei.

Nel secondo si voterà sui singoli nomi per stabilire quello che per virtù, meriti, scienza ed idoneità sia da preferirsi. E, data parità di voti fra due o più candidati, il Cardinale superiore del Congresso, e nella S. Rota il Decano, potranno dirimere la parità.

9.° Dell'esito dello scrutinio si farà piena relazione al Sommo Pontefice per l'approvazione del soggetto da nominarsi.

10.° Le ragioni e le modalità della votazione nei concorsi saranno da tutti tenute assolutamente segrete.

11.° Il biglietto di nomina per gli Officiali superiori sarà spedito dal Cardinale Segretario di Stato: per gl'inferiori, nella S. Rota dal Decano con la firma di un notaio; negli altri dicasteri dal Cardinale che ne è superiore, con la controfirma consueta pei rescritti.

12.° Per gl'inservienti la nomina spetta, nella S. Rota, al Collegio degli Uditori; negli altri dicasteri, al Cardinale che ne è capo su proposta degli Officiali maggiori.

13.° È vietata la pluralità degl'impieghi nella stessa persona. E chi otta un nuovo ufficio, nell'assumerlo rimane dimesso dall'antico.

14.° È vietata nello stesso dicastero l'ammissione di due consanguinei primo e secondo grado, e di affini in primo grado.

15.° Fra gli officiali minori, avvenendo una vacanza, si dà luogo al diritto di ascenso per anzianità d'ufficio: non così fra gli altri.

CAPO III. - GIURAMENTO

Ogni ufficiale, prima di essere ammesso, dovrà prestare giuramento innanzi al Superiore de officio fideliter implenclo, *de non recipiendis muneribus etiam Sponte oblatis et de secreto servando*, secondo la seguente formola, salvo per quegli Uffici che hanno speciale e più rigoroso giuramento, di aggiungere alla formola comune anche la speciale.

Formola del giuramento
(come sopra)

CAPO IV. - ORARIO E DISCIPLINA DI UFFICIO

1.° L'orario ordinario di ufficio è dalle 9 ½ precise alle 12 ½, in tutti i giorni non feriat; e durante queste ore tutti gli impiegati dovranno trovarsi al loro posto, senza tardare, od allontanarsi da esso avanti tempo, salvo il privilegio di coloro, cui nel regolamento di ufficio fosse concesso di disimpegnare a casa il lavoro assegnato.

2.° È però in potere dei Superiori del dicastero il concedere a ciascuno degl'impiegati uno o due giorni feriali di vacanza al mese, in quanto ciò sia compatibile con le esigenze dell'Ufficio. E compatibilmente pure colle esigenze dell'Ufficio, ogni anno o biennio i Superiori dovranno concedere ad ogni impiegato alcuni giorni, non però oltre una settimana, per ritirarsi in spirituali esercizi.

3.° Nel caso di malattia o di altro impedimento ogni ufficiale dovrà avvertire il suo Superiore della causa che lo trattiene dall'intervenire in Ufficio.

4.° Eccettuati gli officiali maggiori, il protocollista, il distributore, ed altri, che per dovere del loro ufficio sono obbligati a ricevere chi a loro s'indirizza; per tutti gli altri rimane vietato ricevere visite e persone durante le ore di ufficio.

5.° Ognuno deve attendere a disimpegnare coscienziosamente e nel miglior modo possibile i lavori che gli sono assegnati. E nessuno di propria autorità potrà immischiarsi negli altrui, o farsi sostituire in essi da altri, o sostituire altri, sia pure dello stesso dicastero.

6.° Qualora però ne venga incaricato dai Superiori, ogni ufficiale deve prestarsi e per sostituire i compagni e per altri lavori straordinari del proprio dicastero, cui si debba dare evasione.

7.° Sarà cura di tutti, e in primo luogo dei Superiori del dicastero, che gli affari non rimangano arretrati. La registrazione, lo studio e l'evasione dei medesimi dovranno procedere con tutta quella sollecitudine che è compatibile colla natura della cosa da trattarsi e le norme del rispettivo dicastero.

8.° Quante volte quindi le ore di ufficio non siano sufficienti per gli effetti sopra indicati, dovranno gli officiali compiere il resto del lavoro in casa, o allungare l'orario mattutino, o ritornare in ufficio per qualche tempo nelle ore pomeridiane, secondo il discreto giudizio del Prelato superiore del dicastero.

9.° Se però questo prolungamento di occupazione si rendesse abituale, sarà cura dei Superiori del dicastero che il maggior lavoro venga compensato secondo equità.

10.° Sarà pur cura dei medesimi segnalare al Sommo Pontefice coloro che per scienza, diligenza,, capacità e condotta si distinguano sopra i loro compagni.

11.° Niuno impiegato può esercitare l'ufficio di agente, procuratore od avvocato, sia nel suo dicastero, sia in altri. Si eccettua soltanto l'ufficio di procuratore ed avvocato nelle cause dei Santi il quale potrà essere disimpegnato da officiali minori che non appartengono alla Congregazione dei Riti.

12.° Qualora un impiegato per negligenza o colpa venisse meno ai suoi doveri di ufficio, dev'essere ammonito, sottoposto ad ammenda, sospeso od anche dimesso dall'ufficio, secondo la gravità della mancanza o la recidività.

13.° Che se disgraziatamente venisse meno ai suoi doveri di sacerdote o di cristiano e cittadino, così da essere coinvolto in procedimenti penali, o da decadere dalla pubblica buona fama, sarà o sospeso o dimesso.

14.° Il gravarsi colpevolmente di debiti, così da dar causa a sequestri giudiziari, può offrir motivo di sospensione od anche di privazione dell'ufficio.

15.° Aperta un'inchiesta pubblica in materia criminale a carico di un ufficiale, il Superiore del dicastero prenderà gli opportuni provvedimenti, sia per tutelare l'onore del dicastero medesimo, sia per non gravare l'imputato. A tale effetto potrà disporre, che l'ufficiale si allontani dall'ufficio, e potrà anche ritenergli la metà dell'assegno in pro di chi lo sostituisca.

16.° La sospensione, espulsione o perdita dell'ufficio, le ammende ed altre pene contro gli ufficiali, saranno decretate inappellabilmente, nella Rota, dal Collegio degli Uditori; e negli altri dicasteri, dal Cardinale superiore col voto del Congresso; in ambi i casi dopo sentita in iscritto la parte. La sospensione o dimissione debbono essere riferite e ratificate dal Santo Padre.

CAPO V. - VACANZE

1.° Gli Uffici resteranno chiusi tutti i giorni festivi di precetto. Saranno anche giorni di vacanza: l'anniversario della creazione e coronazione del Sommo Pontefice; l'anniversario della morte del suo Predecessore; i giorni di Concistoro pubblico o semipubblico; il Lunedì e Martedì di Quinquagesima, il Mercoledì delle Ceneri; i quattro ultimi giorni della Settimana Santa, e le due feste successive alla Pasqua; la Vigilia e le due feste successive alla Pentecoste; la Vigilia dell'Assunzione di Maria Santissima; il 2 Novembre, nella Commemorazione dei fedeli defunti; la Vigilia e le tre feste successive al Natale; l'ultimo dell'anno.

2.° Nei giorni di vacanza, se siavi necessità, i Superiori del dicastero potranno disporre che alcuno degli impiegati intervenga pel disbrigo di qualche affare. Ed in tal caso potranno concedergli vacanza in qualche altro giorno successivo.

3.° Dal 10 Settembre al 31 Ottobre correranno le ferie autunnali. Durante questo tempo nessun dicastero sarà chiuso; ma in ciascuno rimarrà un limitato numero di ufficiali superiori ed inferiori, quanti cioè si reputino sufficienti per la spedizione degli affari urgenti di ordinaria amministrazione, mentre la trattazione e risoluzione di affari gravi o complicati sarà rimandata dopo le ferie: che se l'urgenza del caso richiedesse un pronto provvedimento, questo si limiterà alla stretta necessità.

4.° Coloro che durante le ferie dovranno essere presenti in Ufficio, potranno prendersi 45 giorni di vacanza, o interpolati o continui, in altro tempo dell'anno a loro grado, compatibilmente però alle esigenze dell'Ufficio e dipendentemente dal Superiore del dicastero.

CAPO VI. - DEGLI STIPENDI

1.° Aboliti affatto gl'incerti, tutti gl'impiegati avranno dalla Cassa della Santa Sede uno stipendio fisso mensile, e sufficiente per l'onesta sustentazione, il quale sarà stabilito da apposita tabella, ed andrà in vigore dopo il presente ordinamento per gli ufficiali che entrano nuovi, e per gli antichi che passino ad uffici di grado e di attribuzione diversa.

2.° Le sole riassunzioni di archivio fatte ad istanza delle parti interessate e non ordinate d'ufficio, e le copie di documenti e processi, richiesti dalle parti interessate e non ordinate d'ufficio, potranno costituire un incerto degli ufficiali minori; a condizione però che tali lavori non si compiano in ore di ufficio, e sia osservato il prescritto del *cap. II* dell'Appendice *Leg. prop. Rotae* circa il compenso da esigere.

3.° Gli attuali investiti di un ufficio di qualsiasi grado e natura, conserveranno il loro stipendio sia ordinario che straordinario, qualora questo abbia ragione di stabilità (*incerti certi*), sia doveroso in rapporto all'ufficio, e non abbia natura di remunerazione per lavori speciali o per titoli eccezionali. E questo stipendio sarà pure quindi innanzi soddisfatto unicamente dalla Cassa della Santa Sede.

4.° Onde poi sia salva la giustizia, entro un Mese dalla data del presente regolamento, i Superiori dei singoli dicasteri con lettera diretta al Cardinale Segretario di Stato dovranno denunciare i nomi dei singoli impiegati, con il loro onorario, secondo la norma data nel numero precedente. Dovranno anche gli stessi Superiori, entro lo stesso tempo, denunciare gli oneri perpetui e temporanei, che gravano sul loro dicastero, e le spese ordinarie d'ufficio.

5.° Sarà salvo il grado e fermo lo stipendio secondo le norme del *num. 3.°* anche per gl'impiegati di quegli uffici, che per il nuovo ordinamento della Curia Romana venissero a cessare o ad essere sostanzialmente trasformati.

E tali impiegati rimarranno a disposizione della Santa Sede, e qualora vengano richiesti, dovranno prestarsi al disimpegno di altri uffici.

6.° Salvi i diritti acquistati dagli attuali impiegati in taluni dicasteri per la giubilazione, in avvenire per tutti quegli ufficiali che a causa dell'età inoltrata o di cronica infermità si rendessero incapaci di prestare convenevole servizio, la Santa Sede provvederà nei limiti del possibile secondo equità, onde siano sostituiti nell'ufficio, e non manchi loro il mezzo di una onesta sustentazione.

CAPO VII. - DEGLI AVVOCATI

1.° Fermo il diritto degli avvocati attualmente riconosciuti, nell'avvenire per l'ammissione di chicchessia all'ufficio di avvocato, si osserveranno le norme stabilite nel tit. III della *Lex propria S. Rotae*.

2.° E per tutti quindi innanzi andranno in vigore le disposizioni disciplinari stabilite nello stesso titolo.

3.° Chi poi aspira ad esercitare l'ufficio di avvocato innanzi alla sacra Congregazione dei Riti nelle cause dei Santi, dovrà esser fornito del titolo regolare di avvocato rotale e sottostare poi alle altre formalità che sono prescritte da quella sacra Congregazione.

CAPO VIII. - DEGLI SPEDIZIONIERI

1.° Il privilegio di esclusiva, che hanno gli spedizionieri apostolici della Dataria, coll'entrare in vigore delle disposizioni della Costituzione *Sapientis consilio*, viene a cessare.

2.° Però la Santa Sede è disposta ad esaminare la situazione di ciascuno degli spedizionieri oggi esistenti, per prendere nei casi particolari quei provvedimenti che crederà equi ed opportuni.

CAPO IX. - DEGLI AGENTI O PROCURATORI

SEZIONE I. - *Degli agenti particolari e privati*

1.° Il fedele, che ricorrendo alla Santa Sede per un suo particolare e privato interesse voglia servirsi dell'opera di un procuratore od agente, può deputare a tale ufficio qualsiasi persona di sua fiducia, purchè cattolica, di integra fama ed estranea al dicastero presso cui si tratta la cosa. Dovrà inoltre fornirla di regolare mandato da conservarsi in atti per garanzia del dicastero stesso, o, quanto meno, assicurare i Superiori in modo certo della scelta fatta.

2.° Qualora i Superiori stimassero non accettabile la persona proposta, avvertiranno il mandante, affinché provveda altrimenti.

SEZIONE II. - *Degli agenti pubblici e formalmente riconosciuti*

3.° Per essere agente o procuratore abituale e riconosciuto di un Vescovo e della sua diocesi, è necessario in primo luogo essere iscritto nell'albo degli agenti, il quale quindi innanzi sarà aperto nella Segreteria della Concistoriale.

4.° Salvi i diritti acquistati da coloro che oggi esercitano l'ufficio di agenti o di spedizionieri, i quali a loro richiesta senz'altro saranno iscritti nel detto albo, per l'avvenire chi vuole esservi iscritto dovrà presentare all'Assessore della Concistoriale la domanda relativa coi titoli che l'appoggiano.

5.° Per l'ammissione si richiede oltre che d'essere cattolico di integra fama, avere una sufficiente cognizione della lingua latina e del diritto canonico. E se si tratta di un ecclesiastico, avere anche il beneplacito del Vicariato per risiedere in Roma: e per un religioso, quello del suo Superiore generale.

6.° Il giudizio sull'ammissibilità o meno della petizione sarà dato dal Card. Segretario della Concistoriale, udito il Congresso, il quale ad assicurarsi dell'idoneità del candidato quanto alla scienza, potrà sottoporlo ad un esame in quel modo che meglio crederà.

7.° Nulla osta che un Ordinario si scelga per agente della sua diocesi una persona non per anco iscritta nell'albo. Questa però dovrà richiedere l'iscrizione prima di esercitare il mandato.

Starà alla prudenza degli Ordinari in tale ipotesi informarsi preventivamente, se la persona prescelta possa trovare ostacolo per l'approvazione, onde non esporsi al pericolo di vedersela poi esclusa.

8.° Oltrechè essere iscritto nell'albo, per venire riconosciuto come agente diocesano abituale, altra condizione necessaria è l'esibizione di regolare mandato dell'Ordinario, da depositarsi in copia autentica nella Segreteria della Concistoriale.

9.° Doveri in generale dell'agente diocesano sono, di curare la fedele trasmissione della corrispondenza fra la Santa Sede ed il Vescovo per tutti gli affari della diocesi; fornire quelle notizie di cui fosse richiesto dai Superiori di un qualche dicastero per le cose di sua competenza; e tenersi al corrente degli affari che si svolgono nei dicasteri della Santa Sede, relativi alla Diocesi rappresentata.

10.° La corrispondenza ricevuta chiusa, dev'essere trasmessa inviolata; e l'agente non si permetterà mai di aprirla sotto qualsiasi pretesto. Qualunque mancanza al riguardo sarà considerata come cosa grave.

11.° Per tutte le cose della diocesi, di cui l'agente pel suo compito venga a cognizione, meno che si tratti di cosa pubblica e notoria, è tenuto al segreto d'ufficio. L'infrazione a questa regola sarà considerata come mancanza grave.

12.° È vietato agli agenti di mandare circolari per accaparrarsi clienti, offrendo facilitazioni o simili.

13.° Nessun agente potrà esigere per l'opera sua una maggior retribuzione di quella fissata sui rescritti, Brevi o Bolle dei dicasteri della Santa Sede, sotto obbligo di restituzione qualora contravenisse a questa regola, anche nel caso che non fosse colpito da altre pene.

14.° Essendo condizione indispensabile per l'esercizio dell'ufficio di agente avere una condotta cristiana specchiata, chi venga meno ad essa, e parimenti chi manchi gravemente ai doveri di agente sopra indicati, può essere sospeso e dimesso dall'ufficio.

15.° Il Collegio degli avvocati concistoriali fungerà da Collegio di disciplina per tutti gli agenti. E col voto del detto Collegio il Card. Segretario della Concistoriale (quando si tratta di cattiva condotta sociale, o di altra pubblica mancanza) o i Superiori del dicastero interessato (quando si tratti di mancanza nel trattamento degli affari del medesimo) potranno procedere all'ammonizione, alla sospensione ed anche alla perpetua interdizione dell'ufficio di agente.

16.° L'agente sospeso e dimesso in un dicastero, lo è anche negli altri. Avvenendo quindi tale disposizione, i Superiori del dicastero che hanno emesso il relativo decreto dovranno darne, nei debiti modi, partecipazione a tutti gli altri dicasteri.

CAPO X. - DEL MODO DI RICORRERE E TRATTARE COI DICASTERI DELLA SANTA SEDE IN GENERALE

SEZIONE I. - *Pei privati*

1.° Ogni fedele può ricorrere liberamente e trattare da per sè, osservati i debiti modi, quanto l'interessa presso i dicasteri della Santa Sede.

2.° Volendo valersi dell'opera di un avvocato, per le questioni che l'ammettono, non potrà proporre uno a suo arbitrio, ma dovrà sceglierne uno tra quelli approvati, come al *capo VII*.

3.° Che se voglia servirsi dell'opera di un procuratore od agente, potrà sceglierne uno a suo arbitrio, osservate però le norme stabilite nel *capo IX, sez. I*.

SEZIONE II. - Per gli Ordinari

4.° Ogni Ordinario può trattare liberamente da per sè nei vari dicasteri della Santa Sede non solo le cose, che lo riguardano personalmente, ma sì anche quelle della sua diocesi, e di quei suoi diocesani che a lui si rimettono.

5.° Quante volte un Ordinario voglia da per sè trattare un affare, sia personalmente, trovandosi in Curia, sia con diretta corrispondenza postale, trovandosi in residenza, dovrà avvertirne il dicastero interessato. E in tal caso sulla pendenza relativa sarà segnato: *personale per l'Ordinario*. E la cosa sarà trattata senza interposizione di procuratori od agenti.

6.° L'Ordinario che chiede la trattazione diretta, assume l'obbligo di rimborsare al dicastero non solo le spese postali ed altre che fossero necessarie, ma anche le tasse prescritte pei singoli atti.

7.° Richiedendosi l'opera di un avvocato, anche gli Ordinari dovranno circoscrivere la loro scelta fra uno degli approvati.

8.° Volendosi poi avvalere dell'opera di un agente, dovranno attenersi alle norme fissate nel *capo IX, sez. II*.

9.° Il mandato con cui si fa da un Ordinario la scelta di un agente è sempre revocabile a forma del diritto comune: e, come cosa di fiducia, la revoca del medesimo non è sindacabile, nè ammette ricorso.

10.° Il Vicario capitolare non potrà mutare l'agente scelto dal Vescovo; potrà però trattare direttamente coi dicasteri della Santa Sede a norma degli *art. 4.°, 5.° e 6.°* di questa sezione.

CAPO XI. - TASSE ED AGENZIE

1.° In ogni rescritto, indulto o dispensa sarà dal rispettivo dicastero indicato non solo la tassa per la Santa Sede e l'*agenzia*, cioè l'onorario per l'agente, ma anche il quantitativo della somma, che per l'esecuzione (qualora questa sia necessaria) potrà legittimamente percepirsi dalla rispettiva Curia diocesana, e che sarà inferiore alla tassa della Santa Sede.

2.° Per i poveri, siano persone private, siano istituti o pie cause, se la grazia è moralmente necessaria e non lucrativa, cioè non arrechi lucro temporale all'oratore, la tassa sarà ridotta a metà ed anche del tutto condonata, se ne sia il caso, salve le spese postali ed altre necessarie, come per trascrizione, ecc. E in tal caso anche l'*agenzia* sarà ridotta a metà, o del tutto condonata, salve parimenti le spese postali.

3.° Gli Ordinari, presa segreta informazione dai parrochi dei rispettivi oratori, dovranno nei casi particolari specificare se trattasi di povero, o quasi povero, e quindi se possa aver esso diritto al condono o totale o parziale della tassa, rimanendo gravata la coscienza degli uni e degli altri sulla verità dell'esposto, e fermo l'obbligo di rifondere l'indebitamente sottratto.

Che se per cattiva volontà, taluni si rifiutassero al pagamento delle tasse prescritte per l'assecuzione di qualche dispensa; e d'altronde la concessione della medesima fosse moralmente necessaria per evitare scandali e peccati, gli Ordinari indicheranno ciò nella loro informazione. E, concessa la grazia, nel comunicarla agl'interessati faranno ad essi conoscere (qualora la prudenza lo consenta), che essi hanno un dovere di giustizia da compiere verso la Santa Sede.

In ogni caso la validità della grazia non verrà mai meno per errore o frode circa lo stato economico del petente.

4.° In ogni dicastero, firmati che siano i rescritti, uno degl'impiegati a ciò destinato segnerà su di essi con apposito bollo la tassa per la Santa Sede, l'*agenzia* e la tassa per l'esecuzione; e ne terrà nota in un foglio mensile da conservarsi per controllo e garanzia.

Nel fissare le varie tasse l'ufficiale terrà calcolo dei criteri sopra enunciati, esaminando la relativa posizione, e nei casi dubbi riferendosi ai Superiori del proprio dicastero.

5.° In ogni dicastero parimenti vi sarà un impiegato distinto dal primo per la distribuzione delle lettere e rescritti e la riscossione delle tasse segnate in pro della Santa Sede.

6.° Quando si tratti di cose che debbono rimanere segrete, il rescritto si consegnerà in busta chiusa; e la tassa sarà segnata in foglio separato che riporti il numero del rescritto chiuso; sarà ripetuta internamente nel rescritto per norma di chi lo riceve.

7.° In fine di ogni mese il Prelato superiore del dicastero controllerà il foglio (di cui nel *num. 4.°*) e gl'incassi: e passerà l'uno e gli altri alla Cassa della Santa Sede col suo visto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

8.° Non essendo possibile rimaneggiare d'un tratto tutta l'amministrazione dei vari dicasteri, si riserva la Santa Sede di prendere gli opportuni provvedimenti in dettaglio in un prossimo avvenire.

9.° Frattanto rimangono invariate le tasse legittimamente in uso per la spedizione delle Bolle e dei Brevi Apostolici.

10.° Rimangono egualmente in vigore per ora le tasse che per le cause di beatificazione e canonizzazione si trovano nel *regolamento di tasse e spese per le cause dei Servi di Dio* nella sacra Congr. dei Riti.

11.° Per le cause dinanzi alla sacra Rota ed alla Segnatura Apostolica, la disciplina quanto ad onorari, tasse e spese, viene retta dal proprio regolamento.

12.° Per le dispense dagli impedimenti matrimoniali rimarranno pure per ora in vigore le tasse in uso presso la Dataria Apostolica e la sacra Penitenzieria. E per le cause matrimoniali di dispense *super rato* ed altre, che vengano giudicate dalla sacra Congregazione *de Sacramentis*, si osserveranno le norme che erano in uso presso la sacra Congregazione del Concilio.

13.° Per tutti gli altri rescritti di grazie, indulti e dispense di tutti i dicasteri la tassa per la Santa Sede sarà di L. 10 pei rescritti maggiori, di L. 5 pei minori.

L'agenzia sarà di L. 6 per i rescritti maggiori, di L. 3 per i minori.

Se un rescritto contiene più grazie, la tassa crescerà in proporzione; ma non così l'agenzia.

14.° Per tutti però i casi superiormente annunziati nei *num. 9.°, 10.°, 11.°, 12.° e 13.°* s'intende che debba essere sempre salvo il disposto del *capo VI* precedente circa gli stipendi, ed il disposto dei *num. 4.°, 5.°, 6.° e 7.°* del presente capo relativamente al versamento da farsi ogni mese alla Cassa della Santa Sede.

15.° Rimane inalterato l'uso della S. Congregazione di Propaganda di esenzione da ogni tassa poi luoghi di sua giurisdizione.

Dato in Roma, il 29 Giugno 1908.

Per mandato speciale di S. S. Pio Papa X

R. Card. Merry del Val